



**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, nella causa di lavoro n. [REDACTED]/2022 promossa da

da

[REDACTED]  
(Avv. RIGOTTI BEATRICE )

[REDACTED]  
(Avv. RIGOTTI BEATRICE )

Contro

REGIONE VENETO

(Avv. )

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

(Avv. BOLOGNESI BARBARA)

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/02/2023

**PREMESSO CHE**

[REDACTED] è titolare di permesso di soggiorno, con decorrenza dal 7.12.2021, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d. lvo 30/2007;

- Egli richiedeva l'iscrizione al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 2 d. lvo 286/1998;
- L'azienda ULSS n. 9 Scaligera rigettava la richiesta di iscrizione e di rilascio della tessera sanitaria sulla base della seguente motivazione: "Il diritto all'iscrizione al SSN dei cittadini UE e loro familiari, a seguito del succitato D. Lgs 30/2007 trova la sua applicazione in quanto contenuto nella nota del Ministero



della salute.... e nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009. Infine la Regione Veneto con DGR 753 del 04/06/2019 ha aperto la possibilità per i familiari stranieri conviventi con parenti italiani/ue entro il secondo grado dell'iscrizione a titolo volontario...”;

-La parte resistente in via preliminare contesta che sussista nel caso di specie il requisito della “vivenza a carico”;

-Rileva altresì la parte resistente che il ricorrente “non ha ottenuto un visto di ingresso per il ricongiungimento familiare” (comparsa di risposta, pag. 5), né avrebbe diritto al ricongiungimento familiare essendo parente in linea collaterale (in quanto fratello);

-In altri termini, secondo parte resistente il sig. [REDACTED] “..pur rientrando tra i soggetti per i quali lo Stato membro ospitante ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del d. lgs 30/2007 è tenuto ad “agevolare l’ingresso e il soggiorno” – cosa che, infatti, è avvenuta, con la concessione della Carte di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione -non perciò ha diritto all’assistenza sanitaria obbligatoria...” in quanto “..La Direttiva 2004/38/CE e il d. lgs 30/2007..individuano ...un più ristretto e ben individuato gruppo di persone”, ossia solo i figli o nipoti diretti solo se minori di 21 anni o “a carico” e gli ascendenti anch’essi solo se “a carico”;

-La fonte normativa dell’esclusione per cui è causa consisterebbe, inoltre, secondo la resistente nella DGRV 753/2019 che con riferimento ai familiari di cittadino UE limita la possibilità di iscrizione al SSN ad un novero di parenti ben determinati con esclusione di quelli in via collaterale;

#### RITENUTO CHE

-La fonte del diritto di parte ricorrente è contenuta nell’art. 34 comma 2 del d. lvo 286/1998; tale disposizione infatti prevede chiaramente, senza introdurre eccezioni o deroghe pertinenti in linea di principio al caso che ci occupa, che



“..l'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti..”;

-Nel caso di specie, [redacted] invoca l'applicazione di tale disposizione, allegando di essere a carico del fratello [redacted], cittadino europeo, ma il presupposto fattuale della “vivenza a carico” è contestato da parte resistente;

-A seguito dell'ordinanza di questo giudice pronunciata in data 18.3.2023, parte ricorrente ha prodotto i documenti che, benché indicati nell'indice, non risultavano trasmessi nella consolle del giudice ed ha altresì integrato la documentazione trasmettendo telematicamente il certificato di famiglia e i documenti allegati alla domanda inoltrata in via amministrativa.

-Dalla documentazione allegata, risultano sussistenti i requisiti richiesti per documentare il requisito della “vivenza a carico”. Dal certificato in lingua moldava debitamente tradotto, si evince che [redacted] è fratello di [redacted]. Dallo stato di famiglia e dal 730/2022 risulta che i due fratelli sono conviventi e che [redacted] è fiscalmente a carico del fratello maggiore; questi inoltre svolge un'attività lavorativa stabile e si occupa del fratello il quale -anche in ragione della patologia di cui soffre- non è in grado di compiere gli atti quotidiani (cfr. decreto di nomina di amministratore di sostegno). Dunque, risulta (e non è smentito né contestato specificamente da parte resistente) che i due fratelli sono conviventi, che il fratello [redacted] lavora stabilmente e percepisce un reddito da lavoro dipendente (di circa € 24.000,00 lordi all'anno) e che invece [redacted] non è in grado di compiere gli atti quotidiani, elementi tutti che fanno ritenere integrato il requisito suindicato, da intendersi come la continuativa presa in carico materiale ed economica del familiare.

-Non è condivisibile l'argomento in diritto sviluppato dalla resistente che conduce ad escludere i parenti in via collaterale, nei termini già precisati. La disposizione di cui all'art. 34 d. lvo 286/1998, che rappresenta la fonte normativa del diritto



fatto valere, non introduce tale limite e le disposizioni richiamate dalla resistente non disciplinano il caso qui in esame e, pertanto, non possono essere invocate per introdurre limiti non presenti nell'art. 34 cit.. Su tale specifica questione, la Corte di Appello di Venezia con pronuncia n. 15/2020 ha chiarito: "L'interpretazione restrittiva della Azienda, adottata anche in ragione di interpretazione conforme dell'ente regionale, cozza con il dato normativo contenuto nell'art. 34 citato che non distingue il grado di parentela dei familiari conviventi a carico, né tanto meno la causale del rilascio del permesso che, come si evince dalla documentazione in atti, è avvenuta per motivi familiari.

Inoltre tale interpretazione cozza con l'obbligo contributivo posto a carico della sorella dell'appellato, ex art. 63 comma primo decreto legislativo 833/78; obbligo di contribuire per l'assistenza sanitaria dei familiari a carico.

Trattasi di obbligazione che rimarrebbe priva di giustificazione atteso l'analogo obbligo imposto all'interessato...se fosse vero che il ...potesse aspirare soltanto alla iscrizione volontaria, allora si tratterebbe di contribuzione versata in assenza di prestazione corrispondente".

Il diniego di iscrizione al SSN si pone quindi come un'esclusione discriminatoria del ricorrente, in quanto implica un trattamento irragionevolmente diverso dello familiare di cittadino UE rispetto al familiare di cittadino italiano.

Ritenuta superata la fase cautelare, ovvero la richiesta ex art. 700 c.p.c. di pronuncia in via d'urgenza *inaudita altera parte*, devono essere integralmente accolte le domande di merito formulate da parte ricorrente con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014.

p.q.m.



1. In accoglimento del ricorso, accertato il carattere discriminatorio del diniego all'iscrizione di [REDACTED] nel SSN, ordina a ULSS 9 Scaligera di iscrivere il sig. [REDACTED] nel SSN, rilasciandogli la relativa tessera sanitaria;

2. Condanna ULSS n. 9 Scaligera alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario e le liquida in € 2.608,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..

Verona, 28 aprile 2023